



COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (c.a.p. 83040) Codice fiscale n. 81000850644 Partita I.V.A. n. 00281000646
telefono 0827/92008 - fax 0827/92601 Pec: anoarafe@pec.comunecastelbaronia.it Codice Univoco UFGDHV

COPIA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 2	OGGETTO: Adozione Piano delle Alienazioni.
Data 12-01-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 10:30, in una sala del Comune suddetto, convocata nelle forme d'uso, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

MARTONE Felice	Sindaco	Presente
FAMIGLIETTI Carmine	Assessore	Presente
MONTALBETTI Fabio	Assessore	Presente

Assenti giustificati: =====

Assiste il Segretario Comunale Avv. Maria Elena GRASSO.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

PARERE: in ordine alla **Regolarita' tecnica**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Nicola SARACINO

PARERE: in ordine alla **Regolarita' contabile**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ilva SALVATORE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 58 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla Legge n. 133 del 6 agosto 2008, **Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali** – testualmente recita:

- 1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)*
- 2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al comma 3 e all'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica. (comma così sostituito dall'art. 33-bis, comma 7, legge n. 111 del 2011, come introdotto dall'art. 27, comma 1, legge n. 214 del 2011)*
- 3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.*
- 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.*
- 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.*
- 6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di*

cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

- 7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560. (comma così modificato dall'art. 19, comma 16-bis, legge n. 122 del 2010)*
- 8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.*
- 9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.*
- 10.9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti. (comma aggiunto dall'art. 33, comma 6, legge n. 111 del 2011)*

Dato atto che a norma dell'articolo sopra citato la Giunta Comunale ha provveduto con proprio atto n. **10 del 14.03.2017**, ad individuare i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

Acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, 1° comma del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 i quali sono allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari giusta relazione redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale (ALLEGATO A), ai sensi del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 58, rubricato "Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali";
- 2) Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario affinché il Piano in oggetto venga allegato al bilancio di previsione;
- 3) Di dare atto che, a seguito della presente deliberazione, gli immobili inseriti nel Piano in oggetto entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune;
- 4) Di pubblicare il Piano delle Alienazioni e Valorizzazione degli immobili per 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito Web comunale.

Di rendere il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile

Si certifica che sul presente atto è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Iva SALVATORE

IL SINDACO
F.to Sig. Felice MARTONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 23 FEB. 2018
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

23 FEB. 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Maria Elena GRASSO



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Municipale, li 23 FEB. 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Maria Elena GRASSO





COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Via Regina Margherita, 1 (83040) Castel Baronia (AV)

Codice Fiscale 81000850644 P.IVA 00281000646
e-mail: ufficiotecnico@comunecastelbaronia.it

Web Site www.comunecastelbaronia.it

Tel. 0827-92008 Fax 0827-92601 Cell. 3392003955

pec: anagrafe@pec.comunecastelbaronia.it

ALLEGATO A

RELAZIONE TECNICA

SULLA VERIFICA DELLA QUANTITA' E DELLA QUALITA' DI AREE E FABBRICATI
DA DESTINARSI ALLA RESIDENZA E ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE

PIANO DELLE ALIENAZIONI

Il sottoscritto Saracino Nicola, responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, con la presente precisa che questo Comune:

A. Non ha titolarità di immobili all'interno di piani attuativi di cui alla L. 167 del 18/04/1962, modificata ed integrata con le leggi 21/07/19656, n. 904 e 22/10/1971, n. 865 e 05/08/1978, n. 457. L'Ente, potrebbe, però, acquisirli attraverso cessione bonaria da parte dei proprietari ovvero attraverso l'espropriazione, per poterle cedere in proprietà o diritto di superficie ad eventuali richiedenti aventi diritto;

B. Vi sono aree di sedime provenienti dalla demolizione di fabbricati a seguito degli eventi sismici: dell'agosto 1962 e, del novembre 1980 e febbraio 1981. Dette aree potranno essere assegnate a soggetti richiedenti, o tramite procedura aperta, nel rispetto del regolamento per l'alienazione di beni immobili approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 18/06/1998 e, potranno essere utilizzate nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici. Al momento il prezzo delle aree risulta fissato in €. 85,00 (ottantacinque/00) al mq.

C. Ha titolarità di lotti nell'ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi alla contrada Piani, per i quali con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 16/02/2008 il corrispettivo di cessione in proprietà e concessione in diritto di superficie fu fissato in €. 25,00 (venticinque/00 al mq.), detti lotti liberi sono individuati nell'allegata planimetria con i numeri:

lotto n. 3	(mq. 33 x ml. 28) = mq. 924 x €.	25,00 =	€.	23.100,00
lotto n. 4	(mq. 33 x ml. 28) = mq. 924 x €.	25,00 =	€.	23.100,00
lotto n. 5	(mq. 33 x ml. 28) = mq. 924 x €.	25,00 =	€.	23.100,00
lotto n. 9	(mq. 67 x ml. 42) = mq. 2.814 x €.	25,00 =	€.	70.350,00
lotto n. 10	(mq. 52 x ml. 75) = mq. 3.900 x €.	25,00 =	€.	97.500,00

Si precisa, altresì, che i proventi di cui al punto B. non sono entrate dirette di questo Comune, ma della Regione Campania. Pertanto detti introiti dovranno essere riversati alla Regione su specifica richiesta.

Castel Baronia 21 marzo 2017

Il Responsabile dell'UTC
Geom. Nicola Saracino